

---

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *A*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione importati nel territorio della comunità provenienti dai seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

— A —

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

## I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)

direttamente a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi <sup>(2)</sup>

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/acromobile/nave: .....

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso <sup>(2)</sup>]

Nome e indirizzo dello speditore: .....  
.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....  
.....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(3)</sup>;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolare <sup>(2)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(2)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolare su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(2)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(2)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,  
oppure  
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente <sup>(2)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
  - non è stato vaccinato contro la peste equina <sup>(2)</sup>,
  - è stato vaccinato contro la peste equina il ..... <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
  - i) con riguardo all'encefalomyelitis equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolare, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il .....<sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:  
— test di Coggins per l'anemia infettiva.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
[proprietario, o suo rappresentante<sup>(2)</sup>, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in ..... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese  
(paese esportatore)  
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data)

(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *B*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione importati nel territorio della comunità provenienti dai seguenti Paesi: Australia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.

— B —

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

## I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)direttamente a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)— a piedi <sup>(2)</sup>

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .....

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso <sup>(2)</sup>]

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(3)</sup>;

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(2)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(2)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(2)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(2)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,  
oppure  
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente <sup>(2)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina <sup>(2)</sup>,
  - è stato vaccinato contro la peste equina il ..... <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomyelitis equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su un campione di sangue prelevato il ..... (\*)<sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
  - test di fissazione del complemento per la durina <sup>(6)</sup> (titolo 1/10);
  - test di fissazione del complemento per la morva <sup>(6)</sup> (titolo 1/10).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....  
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
[proprietario, o suo rappresentante <sup>(2)</sup>, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in ..... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese  
(paese esportatore)  
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

<sup>(1)</sup> Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Cancellare la menzione inutile.

<sup>(3)</sup> Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

<sup>(4)</sup> Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

<sup>(5)</sup> Per Belarus, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale.

<sup>(6)</sup> I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.



**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello C, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti importati nel territorio della Comunità.

- C -

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

### 1. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....

(autorità competente)

## II. Origine e destinazione dell'animale

**L'animale è spedito da:** .....

(luogo di esportazione)

**direttamente a:** .....

(Stato membro e luogo di destinazione)

**a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:** .....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

**Nome e indirizzo dello spedite:** .....

**Nome e indirizzo del destinatario:** .....

### III. Informazioni sanitarie

**Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:**

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;

- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(2)</sup>;

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(3)</sup>, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(1)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(3)</sup>, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(3)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione, oppure
    - lo sperma dell'animale ha reagito negativamente <sup>(3)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina <sup>(3)</sup>,
  - è stato vaccinato contro la peste equina il ..... <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
  - j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:
    - test di Coggins per l'anemia infettiva;
  - k) — non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana <sup>(3)</sup>, oppure
    - è stato vaccinato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione <sup>(3)</sup>;

- 1) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il .....<sup>(3)</sup><sup>(4)</sup><sup>(5)</sup>, oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il .....<sup>(3)</sup><sup>(4)</sup><sup>(5)</sup>, vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima, oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il .....<sup>(4)</sup> e il .....<sup>(4)</sup> con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato <sup>(3)</sup>, oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima <sup>(3)</sup>.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
(proprietario, o suo rappresentante <sup>(3)</sup>, dell'animale descritto più sopra)

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in ..... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese  
(paese esportatore)  
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data)

(firma)

<sup>(1)</sup> Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

<sup>(3)</sup> Cancellare la menzione inutile.

<sup>(4)</sup> Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

<sup>(5)</sup> I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale e orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalomielite giapponese-B è richiesta solo per animali provenienti dal Giappone o da Hong Kong.

**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay.**

Sono pubblicati qui di seguito le certificazioni di cui al modello *D*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e da produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay.

— D —

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay o Uruguay

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

## I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....

(autorità competente)

## II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)direttamente a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(2)</sup>;

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(3)</sup>, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(3)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(3)</sup>, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(3)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione, oppure
    - lo sperma dell'animale ha reagito negativamente <sup>(3)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ..... <sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
  - non è stato vaccinato contro la peste equina <sup>(3)</sup>,
  - è stato vaccinato contro la peste equina il ..... <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
  - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
  - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);
  - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5;

- k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana <sup>(3)</sup>, oppure è stato vaccinato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione <sup>(3)</sup>;
- l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima <sup>(2)</sup>, oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il ..... <sup>(4)</sup> e il ..... <sup>(4)</sup>, con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato <sup>(1)</sup>, oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima <sup>(3)</sup>.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....  
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
[proprietario, o suo rappresentante <sup>(1)</sup>, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in ..... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese  
(paese esportatore)  
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

<sup>(1)</sup> Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

<sup>(3)</sup> Cancellare la menzione inutile.

<sup>(4)</sup> Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.



**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libia, Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio e Tunisia.**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *E*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libia, Oman e gli equidi registrati e gli equidi da produzione e riproduzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio e Tunisia.

— E —

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Kuwait, Libia o Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio o Tunisia

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

## I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)direttamente a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .....  
(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)Nome e indirizzo dello speditore: .....  
.....Nome e indirizzo del destinatario: .....  
.....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(2)</sup>;

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 40 giorni precedenti la spedizione è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(3)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(3)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(3)</sup>,  
oppure  
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(3)</sup> ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,  
oppure  
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente <sup>(3)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e  
— non è stato vaccinato contro la peste equina <sup>(3)</sup>,  
— è stato vaccinato contro la peste equina il ..... <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomyelitis equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campione di sangue prelevato il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
  - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
  - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);
  - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5;

k) è stato sottoposto a un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il ..... (\*) e il ..... (\*) con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....  
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in ..... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese  
(paese esportatore)  
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

**Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello  
inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato *I*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equini da macello che devono raggiungere direttamente un mattatoio della Comunità.

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene: .....

Numero di animali: .....

(in lettere)

## I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(\*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.

(\*\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino, purché venga indicato il numero.

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....

(autorità competente)

## II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da: .....

(luogo di esportazione)

direttamente a: .....

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave <sup>(3)</sup>: .....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

### III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia <sup>(2)</sup>;
- c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(3)</sup>,  
oppure  
— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(3)</sup> a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(3)</sup>,  
oppure  
— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(3)</sup> a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,  
oppure  
— lo sperma degli animali ha reagito negativamente <sup>(3)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il ..... <sup>(4)</sup>, vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;
- f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
  - non sono stati vaccinati contro la peste equina <sup>(3)</sup>,  
oppure  
— sono stati vaccinati contro la peste equina il ..... <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;
- g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
  - i) con riguardo all'encefalomyelitis equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogeniche, androgeniche o gestagene a fini di ingrasso;
- j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il .....<sup>(3)</sup>, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
  - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10)<sup>(5)</sup>.
- IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
- La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.
- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
[proprietario, o suo rappresentante<sup>(1)</sup> degli animali descritti più sopra]

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.
2. Gli animali sono rimasti in ..... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione<sup>(5)</sup>.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

<sup>(1)</sup> Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.

<sup>(3)</sup> Cancellare la menzione inutile.

<sup>(4)</sup> Indicare la data.

<sup>(5)</sup> I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti d'America.



**Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato  
o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato *II*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità.

## ALLEGATO II

## CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

Riferimento al certificato di igiene animale: .....

Numero di animali: .....

(in lettere)

## I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(\*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.

(\*\*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

(b) Convalidato da: .....

(autorità competente)

## II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da: .....

(luogo di esportazione)

direttamente a: .....

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave <sup>(4)</sup>: .....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia <sup>(2)</sup>;
- c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e
  - provengono da un paese <sup>(1)</sup> elencato nei gruppi A, B, C o D <sup>(3)</sup> e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione <sup>(4)</sup>,  
oppure
  - provengono da un paese <sup>(1)</sup> elencato nel gruppo E <sup>(3)</sup> e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione <sup>(4)</sup>;
- e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
  - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
  - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
  - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa <sup>(4)</sup>,  
oppure
    - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) <sup>(4)</sup> a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ..... <sup>(5)</sup>, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;
  - v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) <sup>(4)</sup>,  
oppure
    - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) <sup>(4)</sup> a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il ..... <sup>(5)</sup>, vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,  
oppure
    - lo sperma degli animali ha reagito negativamente <sup>(4)</sup> ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il ..... <sup>(5)</sup>, vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;
- f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
  - non sono stati vaccinati contro la peste equina <sup>(4)</sup>,  
oppure
  - sono stati vaccinati contro la peste equina il ..... <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>;
- g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
  - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.



## DICHIARAZIONE

il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
(proprietario, o suo rappresentante (\*), degli animali descritti più sopra)

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.  
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.
2. Gli animali sono rimasti in ..... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (\*).

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

(<sup>1</sup>) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(<sup>2</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.

(<sup>3</sup>) Gruppo A: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera  
Gruppo B: Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (<sup>1</sup>), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America

Gruppo D: Argentina, Brasile (<sup>1</sup>), Cile, Cuba, Messico, Paraguay, Uruguay

Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia

(\*) Cancellare la menzione inutile.

(<sup>5</sup>) Indicare la data.

(<sup>6</sup>) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

(<sup>7</sup>) Solo per i paesi del gruppo E.

(<sup>8</sup>) Solo per i paesi del gruppo D.

(<sup>9</sup>) Solo per i paesi del gruppo C.

**Certificato sanitario per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione per un periodo inferiore a trenta giorni**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato *II*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/195/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, reintrodotti nel territorio della Comunità, dopo la loro esportazione per un periodo inferiore ai trenta giorni nei Paesi sottoelencati.

## ALLEGATO I

*Gruppo A*

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

*Gruppo B*

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

*Gruppo C*

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

*Gruppo D*

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile <sup>(1)</sup>, Cile, Colombia <sup>(1)</sup>, Costa Rica <sup>(1)</sup>, Cuba, Ecuador <sup>(1)</sup>, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù <sup>(1)</sup>, Uruguay, Venezuela <sup>(1)</sup>

*Gruppo E*

Algeria, Bahrein, Egitto <sup>(1)</sup>, Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

## ALLEGATO II

## CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in

**Gruppo A**

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

**Gruppo B**

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

**Gruppo C**

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

**Gruppo D**

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile <sup>(1)</sup>, Cile, Colombia <sup>(1)</sup>, Costa Rica <sup>(1)</sup>, Cuba, Ecuador <sup>(1)</sup>, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù <sup>(1)</sup>, Uruguay, Venezuela <sup>(1)</sup>

**Gruppo E**

Algeria, Bahrein, Egitto <sup>(1)</sup>, Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia <sup>(1)</sup>

Numero del certificato: .....

Paese terzo speditore <sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

**I. Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

**II. Origine e destinazione del cavallo**

Il cavallo è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)

a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi <sup>(2)</sup>

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso <sup>(2)</sup>)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

**III. Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;



- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia <sup>(1)</sup>;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione <sup>(1)</sup> il ..... <sup>(4)</sup> da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
  - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,
  - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
  - con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
  - con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
  - con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,
  - con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
  - con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante <sup>(2)</sup>, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(\*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ..... (nome in stampatello)  
proprietario, o suo rappresentante <sup>(1)</sup>, del cavallo sopra descritto

dichiara quanto segue:

1. Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
2. Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte.
3. Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il ..... <sup>(4)</sup>.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

---

**Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *A*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

- A -

## CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

N. del certificato : .....

Paese terzo speditore (1) : .....

Ministero competente : .....

## I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : .....

b) Convalidato da : .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : .....  
(luogo di esportazione)

a : .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : .....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (1) ;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :
  - nel paese di spedizione  
e/o
  - in uno Stato membro della Comunità  
e/o
  - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;
- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
  - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
  - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
  - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,

- iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>);
- v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>);
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina (<sup>1</sup>)
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiosa o infettiva nel corso degli ultimi quindici giorni.
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (<sup>1</sup>) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .....  
 ..... (proprietario o suo rappresentante (<sup>1</sup>)).  
 del cavallo sopra descritto:

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in ..... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ..... (paese esportatore) il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>).

.....  
 (luogo e data)

.....  
 (firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità: .....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione: .....

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

**Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina e Jugoslavia.**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *B*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio dalla Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Australia, Belarus, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina e Jugoslavia.

- B -

## CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Bulgaria, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina, Jugoslavia

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore (\*): .....

Ministero competente: .....

## I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (\*);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
  - nel paese di spedizione  
e/o
  - in uno Stato membro della Comunità  
e/o
  - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (\*).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;
- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
  - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
  - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,



- iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo I : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>);
- v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo I : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>);
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina (<sup>1</sup>)
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiosa o infettiva nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione. (<sup>1</sup>)
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (<sup>1</sup>) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .....  
 [proprietario o suo rappresentante (<sup>1</sup>)].  
 del cavallo sopra descritto:

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in ..... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ..... (paese esportatore) il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>).

.....  
 (luogo e data)

.....  
 (firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : .....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : .....

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica)

(<sup>1</sup>) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(<sup>2</sup>) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(<sup>3</sup>) Cancellare la menzione inutile.

(<sup>4</sup>) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(<sup>5</sup>) Indicare la data.

**Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone e Stati Uniti d'America**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello C, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Canada, Hong Kong, Giappone e Stati Uniti d'America.

- C -

## CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti d'America

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore<sup>(1)</sup>: .....

Ministero competente: .....

## I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)

a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia<sup>(2)</sup>;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

— nel paese di spedizione  
e/o

— in uno Stato membro della Comunità  
e/o

— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA<sup>(3)</sup>;

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
  - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
  - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,
  - iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa<sup>(4)</sup>, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .....<sup>(5)</sup>, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione<sup>(6)</sup>;

- v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (1), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (1), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (1) (1) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (1), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (1) (1);
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina  
— non è stato vaccinato contro la peste equina (1)  
oppure  
— è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (1) (1) (1);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :  
i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,  
ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,  
iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,  
iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,  
v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni ;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiosa o infettiva nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ..... (1), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione ; (1)
- j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi ; (1)
- k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il ..... (1) e contro l'encefalite giapponese B il ..... (1), vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ..... (1) e il ..... (1), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (1), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (1) (1).
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (1) nella quale si precisa che  
— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,  
— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .....  
[proprietario o suo rappresentante (1)]

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;  
2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;  
3) dichiara che il cavallo è rimasto in ..... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ..... (paese esportatore) il ..... (1) (1).

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità: .....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione: .....

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(<sup>1</sup>) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(<sup>2</sup>) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(<sup>3</sup>) Cancellare la menzione inutile.

(<sup>4</sup>) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(<sup>5</sup>) Indicare la data.

(<sup>6</sup>) La vaccinazione o le prove relative a WEE e EEE riguardano esclusivamente il Canada e gli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalite giapponese B riguarda Hong Kong e il Giappone.

**Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela.**

Sono pubblicati qui di seguito le certificazioni di cui al modello *D*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e da produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

- D -

## CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore (1): .....

Ministero competente: .....

## I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: .....  
(luogo di esportazione)

a: .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (?);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
  - nel paese di spedizione  
e/o
  - in uno Stato membro della Comunità  
e/o
  - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (?)

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;
- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
  - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
  - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
  - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,
  - iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (?), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ..... (?), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (?);



- v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>);
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina  
— non è stato vaccinato contro la peste equina (<sup>1</sup>)  
oppure  
— è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
  - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
  - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
  - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
  - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiosa o infettiva nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione (<sup>1</sup>);
- j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi (<sup>1</sup>);
- k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il ..... (<sup>1</sup>), vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ..... (<sup>1</sup>) e il ..... (<sup>1</sup>), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (<sup>1</sup>), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (<sup>1</sup>).
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (<sup>1</sup>) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .....  
[proprietario o suo rappresentante (<sup>1</sup>)].

del cavallo sopra descritto:

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in ..... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ..... (paese esportatore) il ..... (<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>).

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità: .....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione: .....

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c, g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

**Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.**

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello *E*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

- E -

## CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti

N. del certificato : .....

Paese terzo speditore (1) : .....

Ministero competente : .....

## I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : .....

b) Convalidato da : .....  
(autorità competente)

## II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : .....  
(luogo di esportazione)

a : .....  
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : .....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

## III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2) ;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :
  - nel paese di spedizione, in isolamento e/o
  - in uno Stato membro della Comunità e/o
  - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;
- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
  - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezueliana,
  - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
  - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,
  - iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ..... (2), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (2) (3) ;

- v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (<sup>1</sup>), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>2</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ..... (<sup>5</sup>), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (<sup>6</sup>) (<sup>7</sup>);
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina (<sup>8</sup>)
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (<sup>9</sup>) (<sup>10</sup>) (<sup>11</sup>);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiosa o infettiva nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove :
- test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ..... (<sup>12</sup>), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (<sup>13</sup>),
- reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il ..... (<sup>14</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1 : 10) (<sup>15</sup>),
- reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il ..... (<sup>16</sup>), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1 : 10) (<sup>17</sup>),
- diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ..... (<sup>18</sup>) e il ..... (<sup>19</sup>), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato. (<sup>20</sup>)
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (<sup>21</sup>) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .....  
[proprietario o suo rappresentante (<sup>22</sup>)],

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in ..... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ..... (paese esportatore) il ..... (<sup>23</sup>) (<sup>24</sup>).

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : .....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : .....

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(<sup>1</sup>) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(<sup>2</sup>) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(<sup>3</sup>) Cancellare la menzione inutile.

(<sup>4</sup>) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(<sup>5</sup>) Indicare la data.